|  |
| --- |
| TRIBUNALE DI AREZZO |

****

**CONVENZIONE NON ONEROSA A FAVORE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO PER LA FRUIZIONE DI SCONTI, PROMOZIONI ESCLUSIVE E AGEVOLAZIONI SU PRODOTTI E SERVIZI**

\*\*\*\*\*

**Il Tribunale di Arezzo,** con sede in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino n. 1, in persona del Presidente, Dott. Valentino Pezzuti, anche per **l’Ufficio del Giudice di Pace di Arezzo**

E

**La Società** …. (di seguito denominato Proponente), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, partita Iva n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscrizione R.E.A. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; di seguito indicate, congiuntamente, come “le Parti”,

**PREMESSO CHE**

- il Tribunale di Arezzo - in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, la quale promuove la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni che favoriscano una migliore conciliazione dei tempi vita lavoro - ha manifestato, mediante apposito avviso pubblico, di voler acquisire manifestazioni d’interesse di persone fisiche o giuridiche alla sottoscrizione di convenzioni non onerose, volte ad offrire ai propri dipendenti sconti e/o tariffe agevolate per usufruire di beni e servizi per il benessere e il supporto dei lavoratori e dei loro familiari;

- il proponente ha manifestato il proprio interesse alla stipula di una convenzione non onerosa avente ad oggetto (vedi descrizione codice Ateco) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a favore dei dipendenti del Tribunale di Arezzo (di seguito Beneficiari), escludendo comunque qualsivoglia obbligo, anche di natura economica, a carico dell’Amministrazione;

- ai fini della presente convenzione, il Tribunale di Arezzo è stazione appaltante qualificata A.N.A.C. di primo livello per lavori, servizi e forniture, ai sensi degli articoli 62 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come tale abilitato anche a sottoscrivere convenzioni, ovvero a disciplinare le modalità e le tempistiche per la sottoscrizione delle medesime nonché a porre in essere il monitoraggio periodico tra i beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati, al fine di valutare altresì la permanenza dell’interesse dell’Ufficio ai fini dell’accoglimento di un eventuale rinnovo;

tanto premesso e considerato,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Resta inteso che, in caso di dubbi interpretativi dei predetti documenti, prevarrà il senso proprio indicato nella presente Convenzione.

Art. 2 Il Proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o Servizi di cui all’allegato tariffario con la percentuale di sconto ivi calcolata.

Art. 3 Sono beneficiari della presente Convenzione tutti i dipendenti in servizio presso il Tribunale di Arezzo e presso il Giudice di Pace di Arezzo nonchè i loro parenti entro il \_\_\_\_ grado e affini entro il \_\_\_\_\_.

Art. 4 Il Proponente, qualora dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, un'offerta più vantaggiosa di quella della Convenzione, si impegna ad adeguare la stessa all’offerta più vantaggiosa, senza che il Tribunale di Arezzo ne faccia esplicita richiesta e dandone immediata comunicazione al medesimo. Il Tribunale di Arezzo aggiungerà e pubblicherà sul proprio sito le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate in *melius*, determinanti l’offerta più vantaggiosa.

Art. 5 Fermo quanto previsto dal precedente articolo 4 e, in ogni caso, nei limiti imposti dalla normativa di riferimento, il Tribunale di Arezzo provvederà a divulgare nelle forme più idonee a consentire una ampia diffusione tra i destinatari - il contenuto della presente Convenzione, e potrà pubblicizzarla sul proprio sito internet.

Art. 6 Il Proponente concede al Tribunale di Arezzo il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all’utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi oggetto della Convenzione, mediante le modalità che quest’ultimo riterrà più opportune. Inoltre, la stipula della presente Convenzione non autorizza in alcun modo il Proponente ad utilizzare il logo e il nome del Tribunale di Arezzo per nessuna finalità, ovvero per finalità commerciali o pubblicitarie. Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le parti per l'utilizzo del marchio di cui al primo capoverso.

Art. 7 Il Proponente assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, inadempimenti o illeciti compiuti nell’esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 I Beneficiari che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire co-pia della CMG - Carta Multiservizi della Giustizia propria (ovvero del parente/affine) comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione. Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all’Amministrazione tan-to nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei Beneficiari, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al Proponente per prestazioni o servizi erogate in virtù della presente Convenzione.

Art. 9 Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite presso la sede e ai recapiti indicati dal Proponente nell’allegato listino prezzi, parte integrante della presente Convenzione. Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati.

Art. 10 I contenuti della presente Convenzione non comportano alcun onere per l’Amministrazione nè vincoli di esclusiva; la convenzione avrà la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo. In tale ultimo caso il Proponente sarà tenuto a contattare l’Amministrazione all’indirizzo di posta elettronica contrat-ti.tribunale.arezzo@giustizia.it., comunicando le nuove condizioni eco-nomiche praticate. L’Amministrazione, ai fini di valutare l’accoglimento dell’eventuale rinnovo, si riserva di effettuare un monitoraggio periodico tra i beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati.

Art. 11 A ciascuna delle Parti è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante invio alla controparte di una comunicazione scritta recante un preavviso di almeno 10 giorni, senza che la controparte possa invocare diritti o pretese di carattere risarcitorio e/o chiedere indennizzi per spese sostenute, mancato guadagno e/o a qualunque altro titolo o ragione. Qualora il Proponente eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, lo stesso si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il re-cesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari. In ogni caso, il recesso non incide sulle presta-zioni già eseguite o in corso di esecuzione e non può determinare e/o giustificare la modifica unilaterale, da parte dell’esecutore della presta-zione, delle condizioni praticate ai beneficiari con riferimento ai contratti in corso di esecuzione.

Art. 12 È espressamente accettato e convenuto che, in capo al Tribunale di Arezzo, non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti del Proponente e dei Beneficiari che derivi dalla presente Convenzione, ovvero dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla medesima.

Art. 13 Agli effetti della presente Convenzione, il Tribunale di Arezzo elegge il proprio domicilio in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino 1 e il Proponente presso la propria sede legale in epigrafe indicata. Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà quindi indirizzata: quanto al Tribunale di Arezzo a contratti.tribunale.arezzo@giustizia.it; il Proponente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Art. 14 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Arezzo, fermo restando che le parti proveranno ad ogni modo di trovare una soluzione bonaria in caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione dell’accordo e che le parti non potranno pretendere alcun risarcimento o indennizzo derivante dalla presente convenzione.

Art. 15 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si rimanda alle norme del codice civile. Il presente contratto verrà riadattato alle esigenze dei proponenti; per l’effetto, in quanto frutto di ampia trattativa tra le parti, non necessita di sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

L. C. S. in Arezzo il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per il Tribunale di Arezzo Per il Proponente

(Dott. Valentino Pezzuti)